Dr. Vito Saracino
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

28 novembre 2023

AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Il 22 novembre 2023 la Commissione europea ha dato il via libera al decreto italiano di incentivazione alla diffusione dell'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili inviato dal Ministero dell'Ambiente contenente misure per fornire nuova energia all'Italia.

Il decreto è finalizzato a fornire un aiuto concreto per la creazione di nuove comunità energetiche rinnovabili (CER) attraverso una **tariffa incentivante** sull'energia rinnovabile prodotta e condivisa e un **contributo a fondo perduto fino al 40%** per le Comunità realizzate **nei comuni sotto i 5.000 abitanti.**

CHE COSA SONO LE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)?

Una Comunità di energia rinnovabile è un **soggetto giuridico**:

1) che si basa sulla **partecipazione aperta e volontaria** (a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale) ed è **autonomo**;
2) i cui azionisti o membri che esercitano **potere di controllo** sono **persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali**, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.lgs. 199/21, le **amministrazioni comunali**, gli **enti di ricerca e formazione**, gli **enti religiosi**, del **terzo settore** e di **protezione ambientale** nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla Comunità di energia rinnovabile;
3) il cui **obiettivo principale è fornire benefici ambientali**, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

VANTAGGI

Le comunità energetiche hanno numerosi impatti positivi su persone, imprese, enti e comunità coinvolte: **benefici economici** derivanti dai meccanismi di incentivazione sull'energia condivisa; **benefici ambientali** derivanti dalla riduzione delle emissioni di CO_2 e inquinanti (NO_x, SO_x ecc.); **benefici sociali** derivanti dallo stimolo dell'aggregazione sociale sul territorio, l'educazione alla sostenibilità e alla lotta contro la povertà energetica.

REQUISITI

La Comunità di energia rinnovabile deve costituirsi come **soggetto giuridico autonomo** (quale a titolo d'esempio: associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro) che, agendo a proprio nome, possa esercitare diritti ed essere soggetto ad obblighi.

La Comunità di energia rinnovabile deve poi **essere proprietaria ovvero avere la piena disponibilità degli impianti di produzione appartenenti alla configurazione sulla base di un titolo giuridico** (quale, a titolo d'esempio, l'usufrutto, il comodato d'uso o altro titolo contrattuale).

Lo **Statuto o atto costitutivo** della Comunità di energia rinnovabile **deve possedere i seguenti elementi essenziali**:

a) avere come **oggetto sociale prevalente quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali** a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;
b) specificare che gli azionisti o membri che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla Comunità di energia rinnovabile;
c) specificare che **la Comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria** (a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla Comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);
d) specificare che **la partecipazione dei membri/azionisti** alla Comunità **prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale**, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
e) **individuare un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa**.

I soggetti, produttori e/o clienti finali, facenti parte della configurazione di Comunità di energia rinnovabile devono possedere tutti i seguenti requisiti:

1) essere azionisti o membri di un medesimo soggetto giuridico (la Comunità di energia rinnovabile);
2) nel caso di imprese private, la partecipazione alla Comunità di energia rinnovabile non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale;
3) essere titolari di punti di connessione ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione (medesima cabina secondaria);
4) aver dato mandato alla Comunità di energia rinnovabile per la richiesta al GSE e l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.

Il soggetto gestore della misura è il **GSE** (Gestore Servizi Energetici), che valuterà i requisiti di accesso ai benefici ed erogherà gli incentivi e che, su istanza dei soggetti interessati, potrà eventualmente verificare l'ammissibilità in via preliminare.

La presentazione della domanda di incentivazione al GSE deve avvenire **entro 120 giorni successivi alla data di entrata in esercizio degli impianti.**

Le CER devono risultare costituite alla data di presentazione della domanda di accesso agli incentivi e gli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte le CER devono essere connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell'area sottesa alla medesima cabina primaria.

Quanto al **dimensionamento, all'allacciamento e all'età degli impianti** di produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, il D.lgs. 199/2021 ha reso meno stringenti i requisiti, stabilendo che possano avere una **potenza complessiva fino a 1 MW** ed essere connessi alla rete elettrica attraverso la **stessa cabina primaria** – corrispondente territorialmente a circa 3-4 Comuni oppure 2-3 quartieri di una grande città – su cui insistono gli iscritti alla comunità. Inoltre, possono aderire alla comunità energetica anche impianti a fonti rinnovabili già esistenti alla data di entrata in vigore del D.lgs., purché in **misura non superiore al 30% della potenza complessiva** che fa capo alla comunità. Si è ora in attesa dei relativi provvedimenti attuativi.

Al momento, il GSE, in collaborazione con le imprese distributrici, mette a disposizione la mappa interattiva delle aree convenzionali sottese alle cabine primarie presenti sul territorio nazionale. Inserendo un indirizzo specifico o le coordinate geografiche, è possibile visualizzare la relativa area convenzionale e il codice di riferimento (composto da 11 cifre alfanumeriche, ad esempio "AC001E00934").

Lo strumento consente di localizzare le aree convenzionali e di verificare che i punti di connessione siano inclusi nell'area sottesa alla medesima cabina primaria.

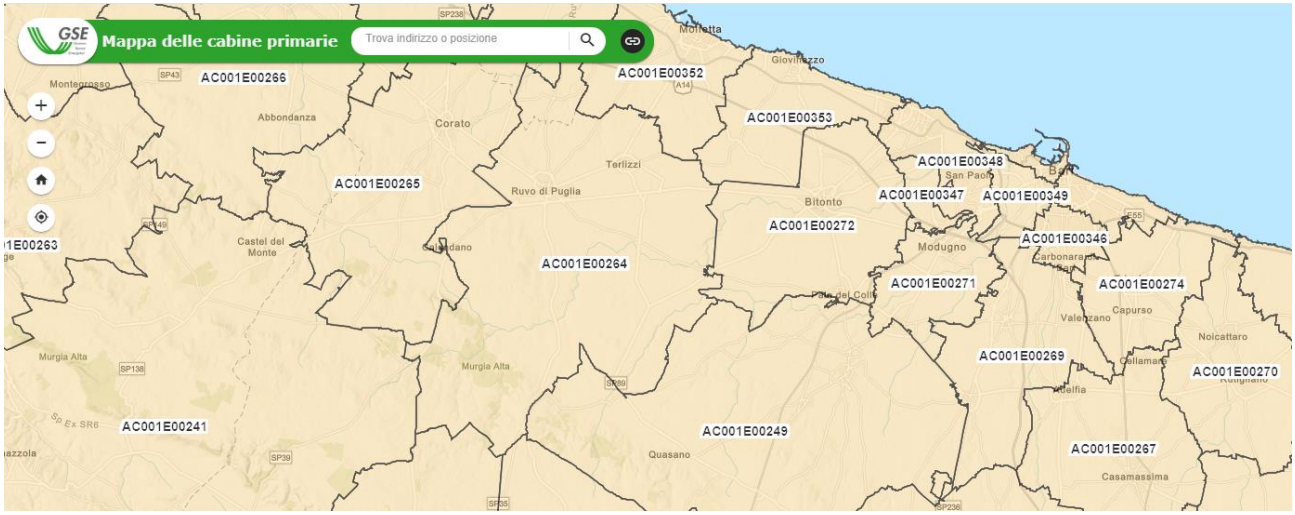

COME FUNZIONANO LE COMUNITÀ ENERGETICHE?

Una volta messo in esercizio l'impianto, la comunità può fare istanza – anche tramite un'azienda esterna allo scopo delegata – al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per ottenere gli incentivi previsti dalla legge per l'energia condivisa. È bene chiarire che **gli incentivi non sono riconosciuti a tutta l'energia prodotta, ma solo a quella condivisa all'interno della comunità, cioè a quella consumata dai membri nella stessa fascia oraria di produzione.** Qualora la produzione sia superiore al consumo, **per l'energia eccedente viene riconosciuto alla comunità il solo valore economico dell'energia, senza ulteriori benefici**. Tale energia può anche venire immagazzinata in sistemi di accumulo (tipicamente batterie elettrochimiche agli ioni di litio) per essere poi utilizzata quando le fonti rinnovabili non sono utilizzabili (per esempio di notte nel caso dei pannelli solari) o quando se ne verifichi la necessità (per esempio per far fronte a picchi di domanda).

Come **ripartire** fra i membri **i ricavi derivanti dall'energia prodotta** attiene alle regole di funzionamento della comunità energetica, che ciascuna comunità stabilisce liberamente **attraverso un contratto di diritto privato**.

Da un punto di vista pratico, **ogni membro della comunità continua a pagare per intero la bolletta al proprio fornitore di energia elettrica, ma riceve periodicamente dalla comunità un importo per la condivisione dei benefici garantiti alla comunità. Tale compenso, non essendo tassato, equivale di fatto a una riduzione della bolletta.**

LE AGEVOLAZIONI

Il decreto italiano è incentrato su **due misure**:

1) una **tariffa incentivante** sull'energia rinnovabile prodotta e condivisa;
2) un **contributo a fondo perduto**.

La potenza finanziabile è pari a **cinque Gigawatt complessivi**, con un **limite temporale a fine 2027**.

1. LA TARIFFA INCENTIVANTE

La tariffa incentivante è **fissa per 20 anni** ed è riconosciuta sulla quota parte di energia elettrica condivisa.

Tariffa incentivante = Parte fissa + Parte variabile.

- La **parte fissa** varia in funzione della taglia dell'impianto;
- la **parte variabile** in funzione del prezzo di mercato dell'energia (Pz).

La tariffa incentivante aumenta al diminuire della potenza degli impianti e al diminuire del prezzo di mercato dell'energia (Pz).

Potenza impianto	Tariffa incentivante
Potenza < 200 kW	80 €/MWh + (0 ÷ 40 €/MWh)
200 kW < potenza < 600 kW	70 €/MWh + (0 ÷ 40 €/MWh)
Potenza > 600 kW	60 €/MWh + (0 ÷ 40 €/MWh)

È inoltre prevista una **maggiorazione tariffaria** per gli impianti ubicati nelle Regioni del Centro e Nord Italia.

Zona geografica	Maggiorazione tariffaria
Regioni del Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo)	+ 4 €/MWh
Regioni del Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto)	+10 €/MWh

Questa misura costerà **3,5 mld** all'Italia e sarà **finanziata attraverso un prelievo sulle bollette** dell'energia elettrica di tutti i consumatori. In essa è anche contemplata una **maggiorazione per gli impianti ubicati nel centro e nel nord del Paese.**

2. IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

È inoltre previsto per le Comunità realizzate **nei comuni sotto i 5.000 abitanti**, un **contributo a fondo perduto fino al 40%** dei costi ammissibili in relazione all'investimento effettuato per realizzare un nuovo impianto o per potenziarne uno esistente. Questa misura è finanziata con **2,2 miliardi dal PNRR**, con l'obiettivo di realizzare una potenza complessiva di **almeno 2 Gigawatt fino al 30 giugno 2026**.

Il contributo a fondo perduto potrà essere cumulato con la tariffa incentivante nel rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento di cui all'art. 9 del Reg. (UE) 241/2021.

I benefici previsti riguardano tutte le tecnologie rinnovabili, quali ad esempio il fotovoltaico, l'eolico, l'idroelettrico e le biomasse. Per le CER, i destinatari del provvedimento possono essere gruppi di cittadini, condomìni, piccole e medie imprese, ma anche enti locali, cooperative, associazioni ed enti religiosi.

Sono ammissibili le seguenti spese:

- realizzazione di impianti a fonti rinnovabili;
- fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
- acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software;
- opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento;
- connessione alla rete elettrica nazionale;
- studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari;
- progettazioni, indagini geologiche e geotecniche;
- direzione lavori e sicurezza;

- collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all'attuazione del progetto;

Le ultime quattro voci di spese di cui sopra sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell'importo ammesso a finanziamento.

Limiti del costo di investimento massimo:

- 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
- 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
- 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
- 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.